

SER.CON.FISC.

SERVIZI CONTABILI, FISCALI E AMMINISTRAZIONE STABILI E IMMOBILI

NOTIZIARIO FISCALE N°2

SOMMARIO

1. CENNO ALLE NOVITÀ FISCALI DEL 2007
2. SETTORE EDILIZIO IN VIGORE IL REGIME DEL REVERSE CHARGE
3. ROMANIA E BULGARIA NELLA U.E. DAL 1.1.2007
4. LA COMUNICAZIONE ANNUALE DEI DATI I.V.A.
5. LIMITI AI TASSI ANTIUSURA 1° TRIMESTRE 2007
6. VARIAZIONI DEL TASSO BCE E CONSEGUENZE FISCALI
7. INTRASTAT SEMPLIFICAZIONI 2007

CENNO ALLE NOVITÀ FISCALI DEL 2007

La legge Finanziaria 2007 approvata nel periodo natalizio ha portato numerose novità che associate a quelle introdotte da altri provvedimenti, hanno sensibilmente modificato il settore fiscale e tributario nonché quello del lavoro.

Di seguito riepiloghiamo le norme di immediato interesse in vigore dal 2007, la trattazione prosegue negli articoli che seguono, in particolare con le innovazioni nel settore edilizio e con una sintesi dei 1364 commi dell'articolo unico della finanziaria.

F24 Telematico, dal 2007 tutti i contribuenti titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i pagamenti fiscali e contributivi con modalità telematiche. Rif. DL. 223/06 art. 37 c. 49.

Compensazioni d'imposta, per compensare le imposte a credito che superano l'importo di 10.000 euro si deve inviare una richiesta telematica anteriore di 5 giorni rispetto a quello in cui si intende effettuare la compensazione, il mancato diniego, entro 3 giorni, equivale alla autorizzazione. Un apposito decreto stabilirà le modalità attuative, nel caso di tardata emanazione si ritiene che possano applicarsi le vecchie regole sulla compensazione (c. 30 e 31 della finanziaria).

Stati comunitari, Romania e Bulgaria entrano a far parte dell'Unione Europea.

Condominii, devono operare una ritenuta del 4% ai fornitori che prestano servizi.

IVA Edilizia, entra in vigore il regime dell'inversione contabile.

Assunzioni, le comunicazioni devono anticipare l'inizio del rapporto di lavoro.

Intrastat, sono innalzati i limiti che obbligano all'invio mensile.

Altre novità sono desumibili dalla sintesi della finanziaria 2007.

SETTORE EDILIZIO IN VIGORE IL REGIME DEL REVERSE CHARGE

Premessa

SER.CON.FISC.

SERVIZI CONTABILI, FISCALI E AMMINISTRAZIONE STABILI E IMMOBILI

Il comma 44 della legge finanziaria per il 2007, ha introdotto una modifica al sesto comma dell'art. 17 del D.P.R. n. 633/72, prevedendo l'applicazione del reverse charge alle prestazioni di servizi rese dai subappaltatori nel settore dell'edilizia, questo meccanismo denominato anche dell'inversione contabile si renderà applicabile anche nella cessioni nel settore della telefonia cellulare, dei personal computer e dei prodotti lapidei direttamente provenienti da cave o miniere, queste ultime ipotesi sono tuttavia subordinate all'autorizzazione della UE. mentre per quanto riguarda i subappalti nel settore edilizio la norma è in vigore dal 1° gennaio 2007.

Circa le nuove regole già in vigore, la lett. a) del 6° comma del citato art. 17 del testo IVA, prevede che il reverse-charge si applica: "a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore".

Come funziona il reverse charge o inversione contabile

Nel particolare meccanismo del reverse charge, l'IVA non deve essere addebitata dal prestatore, ma autocalcolata dal committente. In pratica il subappaltatore emette fattura senza l'addebito di IVA, la fattura sarà integrata da parte dell'appaltatore che la riceve, con l'aliquota e l'imposta e poi registrata sia in acquisto che in vendita.

L'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile comporta che il cliente, destinatario della cessione o della prestazione, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato, sia obbligato ad assolvere l'imposta sul valore aggiunto, in luogo del cedente o del prestatore.

In deroga quindi, al principio generale secondo cui debitore dell'IVA nei confronti dell'erario, è il soggetto che emette la fattura, per le operazioni previste dall'art. 17, sesto comma, debitore d'imposta è il soggetto passivo nei cui confronti tali operazioni sono rese (il cliente). In questo caso infatti, il prestatore del servizio emette fattura senza addebitare l'imposta, con l'indicazione della norma che prevede l'applicazione del reverse-charge (**Operazione imponibile ad aliquota zero ai sensi dell'art. 17, sesto comma lett. a) del DPR. 633/72**).

Il committente che riceve la fattura, la deve integrare con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e la annota nel registro delle fatture emesse (di vendita) o in quello dei corrispettivi, entro i normali termini e comunque con riferimento al mese di ricevimento; la stessa fattura integrata andrà registrata nel registro IVA acquisti, per esercitare la detrazione dell'imposta.

Fatture e imposta di bollo

Le fatture emesse in applicazione del regime del reverse-charge, essendo riferite ad operazioni soggette ad imposta, anche se con il particolare meccanismo della inversione contabile, **sono esenti dall'imposta di bollo**, in applicazione del criterio di alternatività tra IVA e imposta di bollo.

Soggetti in regime di franchigia

Il meccanismo del reverse-charge non trova applicazione per le prestazioni rese da soggetti che operano in regime di franchigia (quando prestatore è il soggetto in franchigia) previsto per i contribuenti minimi dall'art. 32-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 (introdotto, a partire dal 1 gennaio 2007, dall'art. 37, commi da 15 a 17, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge n. 248/06) i quali sono esonerati dal versamento dell'imposta e dagli altri adempimenti previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972 ad eccezione degli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, dell'obbligo di certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate e degli obblighi previsti per le operazioni intracomunitarie. Per le prestazioni di servizi effettuate in regime di franchigia, infatti, il committente non può assumere il ruolo di debitore d'imposta, dal momento che, in base al dispositivo normativo, per tali operazioni l'imposta non deve essere versata. È previsto, tuttavia,

SER.CON.FISC.

SERVIZI CONTABILI, FISCALI E AMMINISTRAZIONE STABILI E IMMOBILI

l'obbligo di certificazione del corrispettivo, che dovrà essere adempiuto dal prestatore senza recare l'addebito dell'imposta.

Qualora invece si dovesse verificare l'ipotesi (alquanto improbabile), che il contribuente minimo (che opera in regime di franchigia) **dovesse assumere la veste di committente** dei servizi in discorso, la fattura emessa nei suoi confronti in regime di reverse-charge, comporta l'obbligo di integrazione della fattura e versamento dell'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, come già chiarito nella circolare n. 28/E del 4 agosto 2006 al punto 52.5.

Quali operazioni assoggettare al nuovo meccanismo

Il meccanismo dell'inversione contabile si applica alle operazioni per le quali viene emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2007, si applica quindi anche a quelle prestazioni effettuate nel 2006 ma non ancora fatturate.

Si ricorda che il pagamento delle prestazioni di servizi, in tutto o in parte, obbliga nella stessa misura, all'emissione della fattura.

La circolare ministeriale nr. 37/E del 29/12/2006 esplicativa dell'argomento in parola, ricorda che possano considerarsi emesse correttamente (caso raro) anche le fatture per le quali, a seguito dell'entrata in vigore della direttiva comunitaria n. 69 del 2006, l'inversione contabile è stata applicata prima del 1° gennaio 2007.

Questo, al fine di tutelare il legittimo affidamento sull'art. 35, comma 5, del decreto legge n. 223 del 2006, suscitato nei contribuenti dalla introduzione della direttiva CE del 24 luglio 2006 n. 69 che autorizzava l'applicazione del reverse charge.

Settori interessati

I soggetti destinatari della nuova norma di cui all'art. 17, sesto comma, lett. a), sono quelli che effettuano prestazioni di servizi nell'ambito del settore edile.

La circolare precisa che, anche alla luce della direttiva CE del 24 luglio 2006 n. 69, si deve ritenere che **il settore edile, cui fa riferimento la normativa nazionale, va identificato nell'attività di costruzione.**

In particolare, per delimitare, oggettivamente le prestazioni assoggettabili al sistema del reverse charge si deve fare riferimento alla tabella di classificazione delle attività economiche ATECOFIN 2004, codici **da 45110 a 45500**.

La **sezione F** della richiamata tabella indica i codici riferiti alle attività di "Costruzioni" le quali, secondo le indicazioni fornite dalle note esplicative, comprendono:

- i lavori generali di costruzione;
- i lavori speciali di costruzione per edifici e opere di ingegneria civile;
- i lavori di completamento di un fabbricato;
- i lavori di installazione in esso dei servizi.

Sono inclusi, inoltre, i nuovi lavori, le riparazioni, i rinnovi e restauri, le aggiunte e le alterazioni, la costruzione di edifici e strutture prefabbricate in cantiere e anche le costruzioni temporanee.

I lavori generali di costruzione riguardano la costruzione di alloggi, edifici adibiti ad uffici, negozi, edifici pubblici, edifici agricoli ecc., nonché la costruzione di opere del genio civile come autostrade, strade, ponti, gallerie, strade ferrate, campi di aviazione, porti e altre opere idrauliche, la costruzione di sistemi di irrigazione e di fognatura, impianti industriali, condotte e linee elettriche, impianti sportivi ecc..

SER.CON.FISC.

SERVIZI CONTABILI, FISCALI E AMMINISTRAZIONE STABILI E IMMOBILI

Restano escluse da tale ambito alcune attività che, anche se attinenti alla realizzazione di edifici, quali, ad esempio, **la installazione e manutenzione di prati e giardini**, la **costruzione o installazione di attrezzature industriali**, non sono comprese nella sezione F in quanto non si sostanziano in attività edilizie.

Diversamente da quanto previsto nella direttiva comunitaria n. 69/2006, inoltre, ai sensi dell'art. 17, 6° comma, non sono soggette al reverse charge **le attività di pulizia di immobili**, in quanto dette attività, non comprese nei codici della sezione F, non sono espressamente previste dalla normativa nazionale.

Soggetti interessati

Sono tenuti alla applicazione del reverse charge i subappaltatori (soggetti che effettuano la prestazione in subappalto) che svolgono, anche se in via non esclusiva o prevalente, attività identificate dai codici ATECOFIN riferiti alla sezione "Costruzioni". Logicamente l'obbligo attiene alle sole prestazioni rese nell'ambito delle medesime attività edili ed è escluso, per i soggetti che effettuano le prestazioni in regime di franchigia previsto per i contribuenti minimi.

Di seguito riportiamo la tabella contenente i codici attività ATECOFIN 2004, limitatamente alle voci della sezione F che qui interessano:

SEZIONE F - COSTRUZIONI	
45 COSTRUZIONI	
45.1 Preparazione del cantiere edile	
45.11 Demolizione di edifici e sistemazione del terreno	
45.11.0 Demolizione di edifici e sistemazione del terreno	
45.12 Trivellazioni e perforazioni	
45.12.0 Trivellazioni e perforazioni	
45.2 EDILIZIA E GENIO CIVILE	
45.21 Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile	
45.21.1 Lavori generali di costruzione di edifici	
45.21.2 Lavori di ingegneria civile	
45.22 Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici	
45.22.0 Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici	
45.23 Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi	
45.23.0 Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi	
45.24 Costruzione di opere idrauliche	
45.24.0 Costruzione di opere idrauliche	
45.25 Altri lavori speciali di costruzione	
45.25.0 Altri lavori speciali di costruzione	
45.3 INSTALLAZIONE DEI SERVIZI IN UN FABBRICATO	
45.31 Installazione di impianti elettrici	
45.31.0 Installazione di impianti elettrici e tecnici	
45.32 Lavori di isolamento	
45.32.0 Lavori di isolamento	
45.33 Installazione di impianti idraulico-sanitari	
45.33.0 Installazione di impianti idraulico-sanitari	
45.34 Altri lavori di installazione	

SER.CON.FISC.

SERVIZI CONTABILI, FISCALI E AMMINISTRAZIONE STABILI E IMMOBILI

45.34.0 Altri lavori di installazione
45.4 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI EDIFICI
45.41 Intonacatura
45.41.0 Intonacatura
45.42 Posa in opera di infissi
45.42.0 Posa in opera di infissi
45.43 Rivestimento di pavimenti e di muri
45.43.0 Rivestimento di pavimenti e di muri
45.44 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
45.44.0 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
45.45 Altri lavori di completamento degli edifici
45.45.0 Altri lavori di completamento degli edifici
45.5 NOLEGGIO DI MACCHINE E ATTREZZATURE PER LA COSTRUZIONE O LA DEMOLIZIONE, CON MANOVRATORE
45.50 Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore
45.50.0 Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore

Tipologie di contratto soggette al reverse charge

L'estensione del meccanismo dell'inversione contabile alle prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono attività di costruzione e ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore, impone di verificare l'ambito oggettivo di applicazione della disposizione.

Dal tenore letterale della norma, il regime del reverse charge va applicato nelle ipotesi in cui soggetti subappaltatori rendono servizi ad imprese del comparto dell'edilizia che si pongono quali appaltatori o che sono a loro volta subappaltatori, in relazione alla realizzazione dell'intervento edilizio.

Per contro, il regime dell'inversione contabile non si applica alle prestazioni rese direttamente, in forza di contratti d'appalto, nei confronti di imprese di costruzione o di ristrutturazione.

Si ritiene, peraltro, che, ai fini dell'applicazione del reverse charge, i servizi forniti ai soggetti appaltatori o ad altri subappaltatori assumano rilevanza sia se resi sulla base di un contratto d'appalto, sia se effettuati in base ad un contratto di prestazione d'opera.

Come è noto, entrambi i contratti hanno in comune l'assunzione, nei confronti di un committente, di un'obbligazione avente ad oggetto la realizzazione, dietro corrispettivo, di un'opera o di un servizio, in assenza del vincolo di subordinazione e con l'assunzione di rischio da parte di chi esegue la prestazione. La differenza fondamentale tra i due contratti riguarda, invece, il fatto che nell'appalto l'esecutore si avvale di una struttura organizzativa articolata mentre, nel contratto di prestazione d'opera, prevale l'attività lavorativa del prestatore organizzato come piccola impresa.

la norma in commento, specificando che sono incluse nel campo di applicazione del reverse charge le prestazioni di manodopera, di fatto estende l'obbligo dell'inversione contabile anche alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera ex art. 2222 del codice civile.

SER.CON.FISC.

SERVIZI CONTABILI, FISCALI E AMMINISTRAZIONE STABILI E IMMOBILI

In particolare il riferimento alle prestazioni di manodopera, abbraccia sia l'ipotesi in cui l'attività del subappaltatore consiste nel fornire la manodopera dei dipendenti, sia la diversa ipotesi in cui detta attività consista nel rendere direttamente la propria opera.

In generale quindi, il reverse charge trova applicazione anche in relazione ai servizi resi nel settore edile sulla base di contratti d'opera e cioè in base a contratti in cui il lavoro personale del prestatore risulta prevalente rispetto alla organizzazione dei mezzi approntati per la esecuzione del servizio.

In ogni caso, **restano escluse** dal reverse charge le **prestazioni d'opera intellettuale, rese da professionisti** (ad es. prestazioni rese da ingegneri, architetti, geometri, etc.), che per la loro natura non possono essere definite come prestazioni di manodopera.

Devono ritenersi, **inoltre, escluse** dal reverse charge le **forniture di beni con posa in opera** poiché tali operazioni, nelle quali la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene, ai fini IVA costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi.

Rimborso e compensazione di eccedenze detraibili

Ai subappaltatori che fattureranno senza l'applicazione dell'IVA e che quindi si troveranno perennemente a credito, viene riconosciuto che anche queste operazioni concorrono a formare il calcolo dell'aliquota media per il rimborso dell'IVA (art. 30 lett. a)). A questi soggetti con aliquota in acquisto superiore a quella in vendita, spetta il rimborso o la compensazione del credito IVA annuale o infrannuale.

Inoltre, se il volume d'affari dell'anno precedente è costituito da subappalti per almeno l'80%. Il limite annuo del rimborso o della compensazione, per i subappaltatori, è elevato dai normali 516.456.90 euro a 1 milione di euro.

in dettaglio, il comma 6 bis, dell'art. 35 del decreto legge n. 223 del 2006 ha esteso la facoltà di chiedere il rimborso dell'IVA a credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA quando nel settore edile, sono rese prestazioni di servizi assoggettate al regime del reverse charge.

A tal fine è stato inserito il richiamo al sesto comma dell'articolo 17 nell'art. 30, terzo comma, lettera a), del D.P.R. n. 633/72, che prevede la **possibilità di chiedere il rimborso** quando vengono esercitate "esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni". Ciò comporta che le operazioni attive fatturate senza applicazione d'imposta da parte del subappaltatore vengono di fatto qualificate, come operazioni ad "aliquota zero".

Il credito IVA annuale, può essere chiesto a rimborso ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. a) del D.P.R. n. 633/72, qualora l'aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni superi quella mediamente applicata su tutte le operazioni attive effettuate, comprese le operazioni in esame, da conteggiare ad aliquota zero, maggiorata del 10 per cento.

In presenza questa condizione i contribuenti che abbiano effettuato esclusivamente o prevalentemente operazioni attive ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni, possono inoltre chiedere, ai sensi art. 38-bis, 2° comma, del D.P.R. n. 633/72, il rimborso del credito IVA trimestrale.

L'art. 35, comma 6-ter del decreto legge n. 223 del 2006 dispone che resta ferma, per i soggetti che fatturino le prestazioni edili in regime di reverse charge, la possibilità di effettuare la compensazione infrannuale del credito IVA con altri tributi e contributi, nel limite di euro

SER.CON.FISC.

SERVIZI CONTABILI, FISCALI E AMMINISTRAZIONE STABILI E IMMOBILI

516.456,90 (art. 34, L. 388/2000), ai sensi dall'articolo 8, comma 3, del regolamento approvato con D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.

Si deve ritenere che la norma recata dal decreto legge, nel ribadire che l'istituto della compensazione costituisce una modalità per il recupero del credito IVA (che emerge in corso d'anno) alternativa rispetto alla richiesta di rimborso infrannuale, conferma che anche ai fini della compensazione devono sussistere le condizioni richieste dal richiamato art. 30 del D.P.R. n. 633/72 per ottenere il rimborso.

Il comma 6-ter, prevede, infine, che la compensazione possa essere effettuata nel limite di un milione di euro, anziché nel limite di 516.456,90 euro, qualora il volume d'affari registrato nell'anno precedente sia costituito per **almeno l'80 per cento**, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto. La circolare ministeriale precisa che il richiamo della norma all'art. 34, legge 388 del 2000 che indica i limiti massimi dei crediti d'imposta compensabili o rimborsabili, fa ritenere che detto limite sia innalzato, oltre che per la compensazione, anche per il rimborso annuale dell'imposta, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 30.

Consorti d'impresa

Il reverse charge non trova applicazione nelle prestazioni rese nell'ambito di taluni rapporti associativi, come ad esempio:

- nella ipotesi in cui la società consortile assume la funzione di coordinamento per la gestione unitaria del lavoro e procede al ribaltamento dei costi alle società consorziate consentendo loro di concorrere alle spese in base alle rispettive quote di partecipazione;
- nelle ipotesi in cui il consorzio di cooperative, affidi l'esecuzione dei lavori ai soci.

La circolare 37 conferma che, in linea generale i rapporti posti in essere all'interno dei consorzi e delle altre strutture associative analoghe non configurano subappalti o ipotesi affini.

ROMANIA E BULGARIA NELLA U.E. DAL 1.1.2007

Dal 2007 gli scambi commerciali con Romania e Bulgaria non sono più considerati esportazioni o importazioni ma diventano operazioni intracomunitarie.

Da questa data infatti i due stati entrano a far parte dell'Unione europea, di conseguenza gli scambi non saranno regolati in dogana ma assoggettati al regime Iva intracomunitario di cui al DL. 331 del 1993.

Gli scambi coi questi nuovi stati dovranno quindi essere indicati nei modelli Intrastat con cui si riepilogano gli scambi comunitari.

Circa eventuali operazioni a cavallo tra il 2006 e il 2007 le situazioni tipiche che possono verificarsi sono le seguenti:

- beni inviati verso i nuovi paesi nel 2007 ma fatturati nel 2006 quali operazioni non imponibili ex art 8 1° c. lett. a), queste operazioni restano esportazioni se l'operazione è qualificata come non imponibile anche per effetto dell'art. 41 del DL. 331/93;
- beni provenienti dai due stati, introdotti in Italia nel 2007 ma pagati o fatturati nel 2006, l'operazione è qualificata come acquisto intracomunitario.

LA COMUNICAZIONE ANNUALE DEI DATI I.V.A.

SER.CON.FISC.

SERVIZI CONTABILI, FISCALI E AMMINISTRAZIONE STABILI E IMMOBILI

PREMESSA

La **Comunicazione Annuale dei Dati IVA** che non sostituisce la dichiarazione annuale IVA, è stata introdotta dall'Art. 9 del DPR. 435/2001, lo stesso ha aggiunto l'articolo 8-bis al DPR. 322/98 regolamento recante le modalità di presentazione delle dichiarazioni.

Il modello di **Comunicazione Annuale dei Dati IVA** approvato con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate è prelevabile gratuitamente dai siti istituzionali www.finanze.it o www.agenziaentrate.it.

Non si tratta di una dichiarazione ma di una **comunicazione** che fornirà allo Stato quei dati necessari per determinare i relativi obblighi verso la Comunità Europea.

Il termine di presentazione è stabilito entro il mese di febbraio di ogni anno, con riferimento alle operazioni effettuate nell'anno precedente.

Nel modello non si devono considerare eventuali operazioni di conguaglio o rettifica annuale quale ad esempio la rettifica della detrazione derivante dall'applicazione del pro-rata, queste rettifiche sono di competenza della Dichiarazione Annuale IVA.

Con le note che seguono cercheremo di fornire le istruzioni operative per la compilazione del modello di comunicazione annuale IVA, il commento che segue si basa sul modello di dichiarazione previsto per lo scorso anno in quanto non è ancora disponibile il modello 2007 riferito alle operazioni 2006.

SOGGETTI OBBLIGATI E SOGGETTI ESONERATI

La **Comunicazione Annuale dei Dati IVA**, deve essere **presentata da tutti** i contribuenti IVA tenuti alla presentazione della Dichiarazione Annuale IVA anche se non hanno effettuato operazioni imponibili o non obbligati a effettuare le liquidazioni periodiche IVA, **ad eccezione di:**

- persone fisiche che hanno realizzato nell'anno precedente un **volume d'affari** non superiore a **25.822,84** Euro (non risulta infatti modificato il comma 2 dell'art. 8bis del DPR 322/98 come invece avvenuto per il comma dell'art. 3 il cui limite riferito alle dichiarazioni è stato portato a 10.000 euro);
- i contribuenti (es. i medici) che per l'anno di imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti, ancorché siano tenuti per lo stesso anno alla presentazione della dichiarazione annuale IVA in conseguenza dell'effettuazione delle rettifiche di cui all'art. 19-bis2. L'esonero non si applica in caso di registrazione di operazioni intracomunitarie o di operazioni soggette a reverse-charge.
- **Agricoltori** che hanno realizzato un volume d'affari fino a **2.582,28** Euro o **7.746,85** Euro se svolgono l'attività nei comuni montani, in quanto esonerati dagli adempimenti ex Art. 34 comma 6 primi due periodi;
- Esercenti attività di **giochi e spettacoli** esonerati dagli adempimenti IVA ex Art. 74 comma 6 purché non abbiano optato per l'applicazione dell'IVA col metodo normale.
- Imprese individuali che hanno **affittato l'unica azienda** e non esercitano altra attività rilevante ai fini IVA;
- Soggetti **residenti in altro stato UE**, senza stabile organizzazione in Italia che hanno effettuato operazioni non imponibili, esenti, non soggette e comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta nel nostro stato, ex Art. 44 c. 3 2° periodo del DL. 331/93;

SER.CON.FISC.

SERVIZI CONTABILI, FISCALI E AMMINISTRAZIONE STABILI E IMMOBILI

- Soggetti **domiciliati o residenti fuori della UE**, non identificati in ambito comunitario, che ai fini IVA si sono **identificati in Italia** (Art. 74 quinquies) per assolvere gli obblighi relativi ai **servizi resi tramite mezzi elettronici** a committenti non soggetti passivi IVA residenti nella UE.
- **Associazioni sportive** dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro, associazioni pro-loco che applicano l'IVA secondo la L. 398/91 che sono esonerate dagli adempimenti per le attività commerciali connesse all'attività istituzionale;
- **Organi e amministrazioni dello stato**, comuni, province, regioni, consorzi fra enti locali, associazioni e enti gestori di demani collettivi, le comunità montane.
- **Enti pubblici** che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, le ASL;
- Soggetti sottoposti a **procedure concorsuali**;

Rimane l'obbligo di presentazione in questi casi particolari:

- soggetti con esclusivamente operazioni esenti, se nel periodo sono diventati debitori di I.V.A. a seguito di acquisti di oro o argento puro con conseguente applicazione della particolare procedura del "Reverse Charge";
- soggetti con esclusivamente operazioni esenti se nel periodo hanno registrato operazioni intracomunitarie.

DOVE E COME SI PRESENTA

La **Comunicazione Annuale dei Dati IVA** deve essere presentata **solamente in via telematica** con la possibilità di:

- Avvalersi del Nostro Studio quale **Intermediario Abilitato** all'invio;
- **Chiedere l'abilitazione** all'Ufficio delle Entrate, all'utilizzo della rete Entratel;
- Avvalersi di una società del Gruppo, nel caso si appartenga a un Gruppo di società in cui una è abilitata al servizio Entratel;
- Chiedere l'abilitazione al Servizio Telematico Internet (www.agenziaentrate.it sez. servizi on line), quando sussiste l'obbligo di presentazione del mod. 770 fino a 20 percipienti o nel caso di esonero dalla dichiarazione dei sostituti d'imposta (770) perché non si sono operate ritenute.

L'intermediario che riceve la Comunicazione o che assume l'incarico di compilarla, rilascia:

- 1) Apposita ricevuta in carta libera contenente l'impegno a trasmettere telematicamente la comunicazione annuale dei dati IVA;
- 2) Copia della comunicazione di avvenuta ricezione pervenuta dal sistema Entratel e copia originale della Comunicazione Annuale inviata, entro 30 giorni dal termine dell'invio.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

La **Comunicazione Annuale dei Dati IVA** va presentata **entro l'ultimo giorno del mese di febbraio** di ogni anno.

Essendo facoltà dell'intermediario accettare la spedizione delle Comunicazioni Annuali dei Dati IVA già predisposte dal contribuente, per evidenti problemi organizzativi, Vi invitiamo a presentare presso il nostro studio i dati per l'invio della Comunicazione Annuale entro il giorno 8 febbraio.

SER.CON.FISC.

SERVIZI CONTABILI, FISCALI E AMMINISTRAZIONE STABILI E IMMOBILI

Ricordiamo che i termini che cadono di sabato o in giorni festivi sono automaticamente prorogati al primo giorno successivo non festivo.

CASI PARTICOLARI

Presentazione per i contribuenti con attività separate

Ricordiamo che i contribuenti che svolgono più attività e che determinano l'I.V.A. in modo separato, presentano **un'unica comunicazione annuale** riepilogativa dei dati IVA delle varie attività. Nel caso in cui una delle attività esercitate risulti esonerata dalla presentazione della Dichiarazione annuale IVA, i medesimi dati non dovranno essere riportati nella Comunicazione annuale in argomento.

Presentazione per le società aderenti alla liquidazione IVA di gruppo

Ogni società aderente alla liquidazione I.V.A. di gruppo ex Art. 73 presenta una propria autonoma Comunicazione annuale dei dati IVA, riferita alla propria attività.

Operazioni Straordinarie

Si rinvia a quanto dettagliatamente indicato nelle istruzioni allegate al modello della comunicazione.

Contabilità presso terzi

Come noto chi tiene la contabilità presso terzi può liquidare l'IVA calcolando quanto dovuto, con riferimento alle operazioni effettuate nel secondo mese precedente, tuttavia ai fini della comunicazione annuale si devono considerare le operazioni effettuate nell'anno.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

La **Comunicazione Annuale dei Dati IVA** contiene i dati riepilogativi dell'anno cui si riferisce, inoltre:

- non vanno riportate le operazioni escluse (ex Art. 15);
- si comunicano solo le operazioni riferite all'anno;
- non vanno considerati, il riporto del credito I.V.A. dell'anno precedente; i rimborsi richiesti; le compensazioni effettuate;
- non rileva l'eventuale credito IVA che si intende chiedere a rimborso.

Importi	La Comunicazione deve contenere gli importi espressi in Euro arrotondati per eccesso a partire dalla frazione di 50 centesimi.
Intestazione	La compilazione di questa parte è intuitiva: Indicare il Cognome e Nome o la Ragione Sociale la compilazione del <u>numero di CODICE FISCALE</u> deve iniziare dalla prima casella di <u>sinistra</u> .
Sezione 1	Dati generali

SER.CON.FISC.

SERVIZI CONTABILI, FISCALI E AMMINISTRAZIONE STABILI E IMMOBILI

Anno di Imposta Contribuente Dichiarante	Indicare l'anno cui la Comunicazione si riferisce; Riportare la partita IVA, e il Codice Attività (prevalente) Barrare le caselle se ricorrono i casi di: ☐ Contabilità Separata ☐ Liquidazione IVA di Gruppo ☐ Eventi eccezionali La dichiarazione deve essere firmata dal contribuente o dal legale rappresentante. In quest'ultimo caso si deve indicare: il codice carica 1) Rappresentante legale, negoziale di fatto, o socio amministratore, (casi normali); 2) Rappresentante di minore, inabilitato, interdetto, curatore di eredità giacente; (le istruzioni non prevedono i codici 3 e 4) 3) Commissario Giudiziale; 4) Rappresentante fiscale di soggetti non residenti; 5) Erede del Contribuente 6) Liquidatore (liquidazione ordinaria) 7) Soggetto risultante da operazioni straordinarie (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria ecc.) il codice fiscale, in quanto diverso da quello della società indicato nel frontespizio; Un ulteriore spazio è riservato al codice fiscale dell'eventuale società che presenta la dichiarazione per un'altra società. (codice 9 sopraindicato)
Sezione 2	Operazioni effettuate
CD1 rigo. 1: VENDITE TOTALI	Si indica il totale delle operazioni imponibili (senza considerare l'I.V.A.), non imponibili Art. 8/abc, 8bis, 9, 41intra, aliquota zero, servizi intra Art. 40 c. 4bis, 5, 6, 8 DL. 331/93 ed esenti (Art. 10), registrate nel registro vendite o corrispettivi e comunque soggette a registrazione, compreso l'imponibile delle operazioni a esigibilità differita. Le operazioni esenti per le quali si è usufruito della dispensa dell'obbligo di fatturazione (Art. 36/bis) non vanno indicate. Non vanno indicati gli imponibili su acquisti Intra e autofatture, registrati in vendita, naturalmente non vanno indicate le operazioni che non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA (Escluse Art. 15 e Fuori Campo IVA). Editori: riportare l'imponibile al netto della riduzione spettante.
CD1 rigo. 2: VENDITE Non imponibili	Riportare le operazioni non imponibili (escluse quelle intracomunitarie) già indicate nel precedente rigo 1 Esportazioni, San Marino, Vaticano, Verso esportatori con dichiarazione d'intento, artt. 8/abc, 8bis, 9, aliquota zero e la parte non imponibile delle operazioni (beni usati) rientranti nel regime del margine.
CD1 rigo. 3: VENDITE Esenti	Riportare le operazioni Esenti Art. 10 già indicate nel precedente rigo 1, escluse quelle esonerate da fatturazione a seguito dispensa ex Art. 36 bis.
CD1 rigo. 4: VENDITE INTRA	Riportare l'importo già compreso nel rigo 1 delle cessioni intracomunitarie di beni Art. 41 D.L. 331/93 e Art. 50/bis c. 4 lett. F (beni prelevati da un deposito I.V.A. e spediti in altro stato dell'UE.). Compresa le cessioni Intra di oro industriale e da investimento, argento puro. Non vanno indicate le prestazioni di servizi intracomunitari Art. 40 c. 4/bis, 5, 6 e 8. Non si indicano le cessioni a residenti nella Città del Vaticano o a San Marino perché non sono cessioni Intra.

SER.CON.FISC.

SERVIZI CONTABILI, FISCALI E AMMINISTRAZIONE STABILI E IMMOBILI

CD2 rigo. 1: ACQUISTI TOTALI	Si indicano tutti gli ACQUISTI , senza considerare l'I.V.A., imponibili, non imponibili, ed esenti (in Italia, S. Marino, Vaticano, intracomunitari e le importazioni), compresi gli acquisti di servizi resi in Italia da prestatore estero e compreso l'imponibile degli acquisti di oro e argento soggetti al Reverse Charge (Art. 8, 8bis, 9, Art. 10, aliquota zero nonché 41intra e servizi Intra Art. 40 c.4bis, 5, 6, 8 DL. 331/93), registrate nel registro ACQUISTI e comunque soggette a registrazione. Si devono indicare tutti gli acquisti rilevanti ai fini I.V.A., ancorché con I.V.A. indetraibile, compresi gli acquisti con esigibilità I.V.A. differita. Naturalmente non vanno indicate le operazioni che non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA (Escluse Art. 15 e Fuori Campo IVA).
CD2 rigo. 2 ACQUISTI Non imponibili	Riportare gli acquisti non imponibili esclusi quelli intracomunitari già indicati nel precedente rigo 1 Acquisti con l'utilizzo del plafond o oggettivamente non imponibili (Art. 8/a-c, 8bis, 9).
CD2 rigo. 3 ACQUISTI Esenti	Riportare gli acquisti Esenti Art. 10 già indicati nel precedente rigo 1 esclusi gli acquisti INTRA, comprese le importazioni non soggette Art. 68 esclusa la lett. a) e comprese le importazioni di oro da investimento.
RIGO CD2 rigo. 4: ACQUISTI INTRA	Riportare l'importo già compreso nel rigo 1 degli acquisti intracomunitari di beni inclusi quelli con utilizzo di plafond; acquisti Intra di oro ind.le, da investimento e argento puro; gli acquisti Intra non imponibili (Art. 42c.1) comprese le operazioni triangolari (Art. 40c.2) soggetto italiano che compra e rivende nella UE. Non vanno indicati gli acquisti di servizi intracomunitari Art. 40 c. 4/bis, Art. 40 c. 5, Art. 40 c. 6 e Art. 40 c. 8. Non si indicano gli acquisti da residenti nella Città del Vaticano o a San Marino perché non considerati acquisti Intra.
RIGO CD3 IMPORTAZIONI DI ORO E ARGENTO	Nelle colonne (1) e (2), (3) e (4) riportare rispettivamente l'imponibile e l'imposta relativi alle importazioni di oro e argento nonché le importazioni di rottami e altri materiali di recupero sulle quali la dogana non ha applicato l'IVA ed assoggettate all'imposta, mediante la doppia annotazione in I.V.A. acquisti e I.V.A. vendite. (Reverse Charge)
Sezione 3	Liquidazione dell'Imposta
RIGO CD4 I.V.A. VENDITE	Indicare l'I.V.A. a debito dell'anno, comprendendovi anche l'I.V.A. a debito per acquisti intracomunitari, Reverse Charge e per autofatture registrati in vendita. Non va indicata l'I.V.A. non esigibile del periodo, mentre va indicata l'I.V.A. non esigibile di periodi precedenti divenuta esigibile nel periodo.
RIGO CD5 I.V.A. ACQUISTI	Riportare l'I.V.A. detraibile dell'anno.
RIGO CD6 Debito o credito I.V.A. del periodo	Riportare il risultato di (CD4 – CD5) a colonna 1 se positivo (saldo a debito) , a colonna 2 se negativo (saldo a credito) .
SOTTOSCRIZIONE:	La dichiarazione deve essere firmata dal contribuente o dal legale rappresentante.
Impegno a Trasmettere	Parte riservata all'intermediario incaricato dell'invio telematico della comunicazione.

SANZIONI

Non essendo una Dichiarazione ma una Comunicazione, l'omessa presentazione della Comunicazione Annuale IVA è sanzionata con l'ammenda da **258 a 2.065 Euro**. Eventuali errori contenuti nella Comunicazione potranno essere corretti nella Dichiarazione Annuale IVA.

LIMITI AI TASSI ANTIUSURA 1° TRIMESTRE 2007

La Banca d'Italia annuncia i nuovi limiti dei tassi d'interesse oltre i quali si cade nell'usura.

SER.CON.FISC.

SERVIZI CONTABILI, FISCALI E AMMINISTRAZIONE STABILI E IMMOBILI

I nuovi tassi, riferibili al 1° trimestre 2007, sono in via di formalizzazione con Decreto del Ministero dell'economia da pubblicare in GU.

Di seguito, riportiamo una tabella esplicativa.

LIMITI AI TASSI D'USURA per il 1° TRIMESTRE 2006		
Descrizione	Valori in Euro	Tasso massimo
Aperture di credito in conto corrente	fino a 5.000 oltre 5.000	19,74 14,91
Finanziamenti alle imprese fatti dalle banche, anticipi, sconti commerciali	fino a 5.000 oltre 5.000	11,01 9,51
Finanziamenti, sconti commerciali, anticipi, crediti personali fatti da intermediari non bancari	fino a 5.000 oltre 5.000	26,67 19,32
Crediti personali e finanziamenti alle famiglie fatti dalle banche	-	15,71
Factoring	fino a 50.000 oltre 50.000	9,75 8,84
Leasing	fino a 5.000 da 5.001 a 25.000 da 25.001 a 50.000 oltre 50.000	16,74 13,41 11,72 9,53
Mutui con garanzia reale - tasso fisso - a tasso variabile	-	8,99 7,65
Crediti per acquisti beni di consumo a rate e credit revolving e con utilizzo carte di credito	fino a 1.500 oltre fino a 5.000 oltre 5.000	25,49 24,50 16,07
Finanziamento con cessione di un quinto dello stipendio	fino a 5.000 oltre 5.000	28,88 16,40

VARIAZIONI DEL TASSO BCE E CONSEGUENZE FISCALI

La Banca Centrale Europea (BCE) ha disposto l'aumento del tasso ufficiale di riferimento (TUR), che dal **13/12/2006 passa al 3,50%**.

Oltre alle conseguenze relative al costo dei capitali, a proposito del quale vi ricordiamo di richiedere alla Vostra banca una revisione dei tassi sui conti attivi, la variazione del tasso ha dei risvolti anche fiscali in quanto diverse disposizioni tributarie sono legate al Tasso Ufficiale di Sconto ora sostituito dal tasso di rifinanziamento principale determinato dalla BCE.

Prima di analizzare i vari risvolti fiscali riepiloghiamo le variazioni intervenute nella misura del citato tasso.

Tabella Tassi BCE

Dal	Al	Misura %
8.12.2005	1.3.2006	2,25
2.3.2006	7.6.2006	2,50
8.6.2006	7.8.2006	2,75
9.8.2006	4.10.2006	3,00

SER.CON.FISC.

SERVIZI CONTABILI, FISCALI E AMMINISTRAZIONE STABILI E IMMOBILI

5.10.2006	12.12.2006	3,25
13.12.2006	-----	3,50

Thin Cap

L'aumento del tasso influenza la deducibilità degli interessi passivi corrisposti sui finanziamenti soci in applicazione della regola della Thin Cap (Art. 98 TUIR).

In particolare (lett. f) è previsto che nei calcoli per la determinazione della Thin Cap si deve o meno tener conto dei finanziamenti infruttiferi dei soci qualificati a seconda che il tasso medio dei corrispondenti prestiti fruttiferi, superi o meno il tasso ufficiale di sconto aumentato di un punto.

Interessi sui prestiti obbligazionari

Gli interessi corrisposti sui prestiti obbligazionari o simili con durata non inferiore a 18 mesi, emessi dalle società non quotate scontano la ritenuta d'imposta del 12,5% (Art. 26 DPR. 600/73).

L'agevolazione della ritenuta ridotta al 12.5% è però subordinata al fatto che al momento della emissione (delibera di emissione), il tasso di effettivo rendimento delle obbligazioni, non sia superiore a:

- il doppio del tasso di sconto, se collocati con offerta al pubblico o negoziati in mercati regolamentati UE;
- al tasso di sconto aumentato di 2/3 se offerti o collocati in modo diverso dai precedenti.

Al mancato rispetto dei citati vincoli consegue, in capo alla società emittente, l'indeducibilità degli interessi eccedenti e l'obbligo di applicazione della ritenuta nella misura del 27%.

INTRASTAT SEMPLIFICAZIONI 2007

Con Decreto del Ministero dell'Economia del 20 dicembre 2006 pubblicato sulla GU. 302 del 31 dicembre, sono stati rivisti i limiti che obbligano alla presentazione dei modelli Intrastat con cadenza mensile i nuovi limiti riferiti alle operazioni effettuate nell'anno precedente passano da 150.000 a 180.000 euro relativamente agli Intra Acquisti e passano da 200.000 a 250.000 relativamente agli Intra vendite.

Altre novità riguardano il superamento dei limiti che scandiscono la periodicità di presentazione dei modelli Intra, per **quanto riguarda le cessioni** il passaggio alla cadenza mensile o trimestrale deve avvenire dal mese (o trimestre nel caso di passaggio dall'annuale) successivo al trimestre in cui si è superato il limite.

Per **quanto riguarda gli acquisti**, il passaggio dalla cadenza annuale a quella mensile (non esiste il trimestrale) deve avvenire dal mese successivo al trimestre in cui si è superata la soglia limite.

Il decreto infine concede un maggior termine di 5 giorni per la presentazione degli elenchi intrastat attraverso la trasmissione telematica.

Le novità in tema di Intrastat si applicano dai periodi di riferimento del 2007.

Riepilogando la normativa, ricordiamo che i modelli INTRASTAT riassumono le cessioni e gli acquisti di beni effettuati con soggetti residenti nella comunità europea. L'obbligo di presentazione riguarda i soggetti IVA o anche associazioni o enti non soggetti IVA, nel momento in cui effettuano degli acquisti intracomunitari.

SER.CON.FISC.

SERVIZI CONTABILI, FISCALI E AMMINISTRAZIONE STABILI E IMMOBILI

La presentazione all'ufficio doganale territorialmente competente può avvenire con presentazione diretta o a mezzo raccomandata, su supporto cartaceo, su supporto magnetico (dischetto) o in via telematica sistema EDI, previa richiesta alle dogane.

I termini di presentazione degli elenchi Intrastat variano a seconda del volume delle operazioni di scambio intracomunitario effettuate nell'anno precedente o in caso di inizio di attività di scambi Intra, secondo i valori che si presumono di realizzare nell'anno in corso.

I valori di riferimento e le relative scadenze sono indicati nella seguente tabella:

ELENCHI INTRASTAT PERIODICITÀ E SCADENZE DI PRESENTAZIONE			
ACQUISTI COMUNITARI anno precedente euro	VENDITE COMUNITARIE anno precedente euro	CADENZA DI PRESENTAZIONE	Termine di presentazione rispetto al periodo di riferimento (*)
Fino a 180.000,00	Fino a 40.000,00	Annuale	Entro il mese successivo (31/1)
Intrastat trimestrale acquisti abolito	Oltre 40.000,00 fino a 250.000,00	Trimestrale	Entro il mese successivo (30/04 – 31/7 – 31/10 – 31/01)
Oltre 180.000,00	Oltre 250.000,00	Mensile	Entro il giorno 20 del mese successivo escluso il modello di luglio il cui termine scade il 6 settembre

(*) Chi effettua l'invio telematico gode di un maggior termine di 5 giorni per la presentazione degli elenchi Intrastat.

Ricordiamo inoltre che i dati riferiti al **valore statistico**, alle **condizioni di consegna** e alle **modalità di trasporto**, devono essere riportati da chi ha realizzato Cessioni o Acquisti Intra per oltre **10.000.000 di euro**.

Ancora, è disposto l'esonero dagli obblighi Intrastat per le operazioni di cui alla tabella che segue.

"Tabella E"

ELENCO DELLE MERCI ESCLUSE DALLA RILEVAZIONE STATISTICA SUGLI SCAMBI DI BENI TRA STATI MEMBRI

- Strumenti di pagamento aventi corso legale e valori.
- Oro detto monetario.
- Soccorso d'urgenza in regioni sinistrate.
- Merchi che beneficiano dell'immunità diplomatica, consolare o simile.
- Merchi destinate a un uso temporaneo, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
 - non è prevista né effettuata alcuna lavorazione,
 - da durata prevista dell'uso temporaneo non è superiore a 24 mesi.

SER.CON.FISC.

SERVIZI CONTABILI, FISCALI E AMMINISTRAZIONE STABILI E IMMOBILI

3. la spedizione o l'arrivo non sono stati dichiarati come consegna o acquisizione ai fini dell'IVA.
- f) Beni che veicolano informazioni, quali dischetti, nastri informatici, pellicole, disegni, cassette audio e video, CD-ROM con programmi informatici, se sono concepiti su richiesta di un cliente particolare o non sono oggetto di transazioni commerciali, nonché beni forniti a complemento di una precedente fornitura, per esempio ai fini di aggiornamento, che non sono oggetto di fatturazione per il destinatario.
- g) Purché non siano oggetto di una transazione commerciale:
1. materiale pubblicitario.
 2. campioni commerciali.
- h) Beni destinati ad essere riparati e in seguito alla riparazione, nonché i pezzi di ricambio associati. La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria. L'obiettivo dell'operazione è semplicemente mantenere i beni in condizioni di funzionamento e può comportare lavori di ricostruzione o di miglioria, ma non modifica in alcun modo la natura dei beni.
- i) Merci spedite alle forze armate nazionali stanziate al di fuori del territorio statistico e merci provenienti da un altro Stato membro che hanno accompagnato le forze armate nazionali al di fuori del territorio statistico, nonché merci acquistate o cedute nel territorio statistico di uno Stato membro dalle forze armate di un altro Stato membro che vi stazionano.
- j) Mezzi di lancio di veicoli spaziali, alla spedizione e all'arrivo, in vista del lancio nello spazio e durante il lancio.
- k) Vendita di nuovi mezzi di trasporto da parte di persone fisiche o giuridiche soggette all'IVA a cittadini privati di altri Stati membri".